

# Gazzetta ufficiale

# L 259 I

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

59° anno

27 settembre 2016

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2016/1710 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo** ..... 1

#### DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo** 3

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2016/1710 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2016

**che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC <sup>(1)</sup>

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio <sup>(2)</sup> attua la posizione comune 2001/931/PESC <sup>(3)</sup>.
- (2) Il 27 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1711 che modifica la posizione comune 2001/931/PESC. La decisione (PESC) 2016/1711 sospende l'applicazione dell'obbligo di congelare le attività delle «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia») e il divieto di mettere a loro disposizione capitali e risorse economiche.
- (3) È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

<sup>(3)</sup> Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:

All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospese per quanto riguarda le «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — “FARC” (“Forze armate rivoluzionarie della Colombia”).».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. MOGHERINI

---

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2016/1711 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2016

### che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC <sup>(1)</sup> che applica talune misure restrittive nei confronti di persone, di gruppi e di entità elencati nell'allegato.
- (2) Considerato l'accordo di pace della Colombia, è opportuno sospendere le misure nei confronti di un'entità, fatto salvo uno specifico riesame da parte del Consiglio dopo sei mesi.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione comune 2001/931/PESC è modificata come segue:

All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le misure di cui agli articoli 2, 3 e 4, nella misura in cui si applicano alle “Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — FARC (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), sono sospese.».

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. MOGHERINI

---

<sup>(1)</sup> Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).





ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**